



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 26-03-20 Numero 11

Oggetto: ART. 87, D.L. N. 18/2020 - SVOLGIMENTO IN "FORMA AGILE" DEL LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIFFERIBILI DA SVOLGERE IN PRESENZA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 11:30, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza via Skype, nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il dPCM 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, il quale stabilisce “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed, in particolare l'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), il quale dispone:

- al comma 1, “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
 - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”;
- al comma 2, “La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.”;
- al comma 3, “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;

VISTA la “Guida pratica al lavoro agile nella PA” pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale, tra l’altro, si esplicita che, per far fronte all’emergenza Coronavirus, il Governo ha stabilito che:

- le amministrazioni pubbliche assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;
- per attivare lo smart working non occorre firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che definisca giorni, strumenti, orari di raggiungibilità etc.;
- le prestazioni lavorative in presenza sono riservate solo alle attività strettamente legate alla gestione dell’emergenza e a quelle indifferibili individuate da ogni amministrazione;

PRESO ATTO che, in base all’interpretazione della suindicata normativa che è emersa sia dal tenore letterale delle disposizioni, sia dalla guida del DFP, sia da autorevole dottrina (es. S. Chiarelli, dirigente Comune di Firenze e docente corsi ANCI):

- fino alla cessazione dell’emergenza Coronavirus, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
- pertanto, le pubbliche amministrazioni devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;
- per attivare lo smart working per il periodo dell’emergenza Coronavirus non occorre:
 - ✓ né firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che definisca giorni, strumenti, orari di raggiungibilità ecc.;
 - ✓ né approvare un apposito regolamento comunale per la relativa disciplina;
 - ✓ né fornire al personale dipendente un personal computer con cui lavorare da casa;
- la presenza di personale negli uffici è limitata esclusivamente alle attività che le pubbliche amministrazioni individuano come indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

RITENUTO necessario e urgente, pertanto, provvedere in merito;

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Personale in ordine alla regolarità tecnica, richiesto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON VOTO UNANIME reso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI ASSICURARE lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente del Comune di **Civitella del Tronto** - ai sensi dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Coronavirus, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con dPCM;
3. DI LIMITARE - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con dPCM - le prestazioni indifferibili da svolgere in presenza nel luogo di lavoro come di seguito indicate:
 - a) **attività di protezione civile - COC;**
 - b) **attività di polizia municipale;**
 - c) **attività di protocollo comunale;**
 - d) **attività di stato civile, servizi cimiteriali e attività urgenti dei servizi demografici;**
 - e) **attività urgenti dei servizi finanziari;**
 - f) **attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;**
4. DI DARE ATTO che ciascuno dei Responsabili di Area provvederà a gestire lo svolgimento in forma agile dei dipendenti assegnati all'area di competenza;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, contestualmente alla pubblicazione sull'Albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. DI DICHIARARE, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

Di Pietro Cristina